Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Martedì, 24 settembre 1968** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato. Pag 5722

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1968, n. **978.**
Istituzione in Lubumbashi (Congo) di un consolato generale di 1ª categoria e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località . . . . Pag. 5723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968, n. **979.**
Autorizzazione all'emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1969 . . . . . . Pag. 5723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. **980.**
Proroga della durata e modificazioni allo statuto del consorzio dell'IRNO fra cooperative di lavoro, con sede in Salerno . . . . Pag. 5723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968.
Trasferimento parziale dell'abitato di Calatafimi in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968 . . Pag. 5723

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1968.
Nomina di un membro effettivo del collegio dei revisori dell'Ordine mauriziano . . . . Pag. 5724

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1968.
Iscrizione del personale dipendente dal gabinetto scientifico-letterario « G. P. Vieusseux », con sede in Firenze, alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali. Pag. 5724

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1968.
Dichiarazione di fuori corso di alcuni tipi di bollettini per pacchi postali . . . . Pag. 5725

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.
Modifiche agli articoli 15, 20 e 20-bis del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti . . . . Pag. 5725

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.
Autorizzazione alla società per azioni « Assicuratrice Edile » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro danni . . . . Pag. 5726

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.
Autorizzazione alla società per azioni « La Nationale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro danni . . . . Pag. 5726

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.
Revoca, su rinuncia, in seguito ad unificazione della attività produttiva della ditta Richardson Merrel S.p.A., delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti chimici da usare in medicina, rilasciate alla officina farmaceutica della predetta ditta sita in Napoli . . . . Pag. 5727

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.
Autorizzazione alla società per azioni « Fi.r.s. Italiana di Assicurazioni », Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ad esercitare, in tutto il territorio della Repubblica, le assicurazioni e la riassicurazione contro danni . . . . Pag. 5727

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.
Proroga dei poteri del commissario straordinario dell'Ordine nazionale dei geologi . . . . Pag. 5727

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo:

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1968-69 . Pag. 5728

Concessione della maggiorazione supplementare di prezzo per gli oli di oliva vergini extra e fino di alta qualità, conferiti agli assuntori del servizio di commercializzazione per la campagna 1967-68 . . . . Pag. 5735

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 5736

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5736

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5736

Autorizzazione al comune di Caldes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5737

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5737

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5738

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5738

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 5738

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 31-AL ». Pag. 5738

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 43-FI ». Pag. 5738

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 50-MI ». Pag. 5738

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia . . Pag. 5738

Vacanza della cattedra convenzionata di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio della Università di Pavia . . . . . . Pag. 5738

Vacanza della prima cattedra di diritto della navigazione presso la facoltà di economia e commercio nell'Istituto universitario navale di Napoli . . . . Pag. 5738

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Grattoni » di Voghera, ad accettare una donazione. Pag. 5738

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Umberto I » di Palermo, ad accettare una donazione . . . . Pag. 5738

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5739

Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico: Avviso di rettifica . . . . . . Pag. 5739

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 5739

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Concorso per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) . . . . Pag. 5740

Ministero della pubblica istruzione: Nomina della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica . . . . Pag. 5743

Ministero della sanità: Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità . . . . Pag. 5743

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari . Pag. 5743

Ufficio medico provinciale di L'Aquila: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila Pag. 5743

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1969, n. **15.**

Proroga delle norme transitorie previste dalla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, per il personale addetto alla formazione professionale, modificate con la legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4 . . . . Pag. 5744

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1968, n. **16.**

Modifiche alla legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, concernente la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico . . . . Pag. 5744

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 1968, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, l'on. dott. prof. Renato Dell'Andro, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

(8993)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1968, n. **978.**

Istituzione in Lubumbashi (Congo) di un consolato generale di 1ª categoria e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Lubumbashi (Congo) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Lubumbashi (Congo) un consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le regioni del Katanga e del Kivu.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1968

SARAGAT

MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 163. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968, n. **979.**

Autorizzazione all'emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1969 le seguenti serie di francobolli: celebrativi dell'Idea europea, commemorativi di Niccolò Machiavelli nel 5° centenario della nascita; celebrativi dell'11ª giornata del francobollo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti serie di francobolli nell'anno 1969:

a) celebrativi dell'Idea europea;

b) commemorativi di Niccolò Machiavelli nel 5° centenario della nascita;

c) celebrativi dell'11ª giornata del francobollo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio delle serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 3 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — DE LUCA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 158. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. **980.**

Proroga della durata e modificazioni allo statuto del consorzio dell'IRNO fra cooperative di lavoro, con sede in Salerno.

N. 980. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate la proroga di trenta anni della durata del consorzio dello IRNO fra cooperative di lavoro, con sede in Salerno, nonchè la modificazione degli articoli 1 e 19 dello statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 160. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968.

Trasferimento parziale dell'abitato di Calatafimi in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza dell'11 aprile 1968;

Vista la nota in data 25 maggio 1968, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel mese di gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alla zona tratteggiata in blu nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Calatafimi in provincia di Trapani.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1968

SARAGAT

MANCINI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1968
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 313

(8846)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1968.

Nomina di un membro effettivo del collegio dei revisori dell'Ordine mauriziano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596, concernente il nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 1596;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1964, adottato di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, con il quale il dott. Angelo Paolini è stato nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro effettivo del collegio dei revisori dell'ordine anzidetto per il quadriennio 1964-1968;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Paolini, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Vista la designazione a tal fine formulata dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Il dott. Ferdinando De Flora è nominato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro effettivo del collegio dei revisori dell'Ordine mauriziano, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8719)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1968.

Iscrizione del personale dipendente dal gabinetto scientifico-letterario « G. P. Vieusseux », con sede in Firenze, alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 18191, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto del gabinetto scientifico-letterario « G. P. Vieusseux », con sede in Firenze;

Vista la legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto il verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione del predetto ente, in data 13 giugno 1962, concernente l'iscrizione del dipendente personale alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;

Vista l'integrazione alla citata delibera del 13 giugno 1962, approvata dal medesimo consiglio di amministrazione nella seduta del 27 ottobre 1965;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la deliberazione in data 13 giugno 1962, e la relativa integrazione in data 27 ottobre 1965, del consiglio di amministrazione del gabinetto scientifico-letterario « G. P. Vieusseux », con sede in Firenze, concernente l'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali di tutto il personale assunto a partire dalla data del presente decreto e l'autorizzazione per l'iscrizione facoltativa — da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla data predetta — del personale in servizio alla data medesima.

Art. 2.

Nei riguardi del personale che opti per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali cessa l'eventuale trattamento di particolari fondi di previdenza e di conti individuali o di altre forme comunque previste, e conseguentemente cessa anche il versamento dei relativi contributi.

Le somme risultanti dai medesimi conti alla data di opzione saranno accantonate e corrisposte al dipendente all'atto della definitiva cessazione dal servizio.

Art. 3.

Nei confronti del suddetto personale permane l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi e, ove ricorra, l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e quello del versamento del contributo all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Roma, addì 18 marzo 1968

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

(8894)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1968.

Dichiarazione di fuori corso di alcuni tipi di bollettini per pacchi postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto che con il decreto ministeriale 16 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 15 aprile 1967, sono state poste fuori corso alcuni tipi di carte valori postali, fra cui alcuni tagli di bollettini per pacchi di uso comune;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso anche i rimanenti tagli di bollettini pacchi da L. 50, 150 e 250 — emessi con i decreti ministeriali rispettivamente del 23 giugno 1947 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947, 11 agosto 1947 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 15 ottobre 1947 e 16 ottobre 1947 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1947 — non utilizzabili per l'interno perchè sostituiti dai bollettini-etichette e non utilizzabili per l'estero in quanto non più conformi alle vigenti norme internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati fuori corso con effetto dal 1° luglio 1968 i bollettini per pacchi postali, citati nelle premesse.

Art. 2.

I bollettini di cui all'art. 1 del presente decreto, in esemplari non sciupati nè perforati, saranno ammessi al cambio a tutto il 31 dicembre 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1968
Registro n. 41 Ufficio risc. poste e telecom., foglio n. 169

(8865)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1968.

Modifiche agli articoli 15, 20 e 20-bis del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 4 agosto 1961, con il quale sono state ratificate le deliberazioni — adottate il 14 febbraio 1960 e il 19 novembre 1960 — del consiglio nazionale dell'ente predetto, concernenti il regolamento dell'attività statutaria dell'ente stesso, successivamente modificato con decreti ministeriali del 6 agosto 1962 e 26 agosto 1966;

Visto l'estratto del verbale della riunione tenuta dal suddetto consiglio nazionale il giorno 24 febbraio 1968, nel corso della quale sono state deliberate modifiche agli articoli 15, 20 e 20-*bis* del sopraindicato regolamento;

Vista la deliberazione in data 25 luglio 1968, con la quale, in virtù del mandato conferito dal consiglio nazionale, il presidente dell'ente predetto ha introdotto le rettifiche formali suggerite da questo Ministero;

Atteso che è stata assicurata la copertura dei maggiori oneri conseguenti a tali modificazioni mediante elevazione del contributo individuale annuo a carico degli iscritti;

Ritenuta la opportunità di approvare le modifiche al citato regolamento;

Decreta:

E' ratificata l'allegata deliberazione del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, adottata in data 24 febbraio 1968, nel testo rettificato con delibera del presidente dell'ente in data 25 luglio 1968, per effetto della quale sono stati modificati gli articoli 15, 20 e 20-*bis* del regolamento dell'attività statutaria dell'ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1968

Il Ministro: BOSCO

Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti

Il presidente dell'ENPAF, il giorno 25 luglio 1968:

Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale dell'ente il 23 settembre 1967 e il 24 febbraio 1968:

Considerati i suggerimenti di modificazione formale avanzati dal vigilante Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Modificando parzialmente ed in senso formale la deliberazione assunta il 24 febbraio 1968 dal Consiglio nazionale, sono apportate le seguenti variazioni nel regolamento dell'attività statutaria dell'ente.

1) L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano alla data della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità e di vecchiaia, spetta una pensione:

al coniuge;

ai figli minorenni;

ai figli inabili al lavoro e a carico del dante causa;

in mancanza di coniuge e di figli, ai genitori a carico del dante causa;

in mancanza anche di genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, inabili al lavoro e a carico del dante causa.

Se il coniuge superstite è il marito, la pensione spetta nel solo caso che esso sia inabile al lavoro.

La pensione al figlio minorenne è corrisposta fin oltre il compimento della maggiore età qualora esso sia iscritto ad un corso universitario legalmente riconosciuto.

In questo caso la pensione è corrisposta fino al termine della durata minima legale del corso seguito, ma comunque non

oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Il trattamento non è ripetibile e, per goderne, il superstite deve presentare all'ente nel marzo di ciascun anno un certificato attestante che egli è in pari col piano di esami stabilito per il corso universitario seguito.

La pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione relativa al dante causa:

a) coniuge, figli: 60 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
100 per cento per tre o più superstiti;

b) genitori, fratelli e sorelle: 30 per cento ciascuno.

In nessun caso la pensione di un nucleo superstite può superare la pensione relativa al dante causa ».

2) Nell'art. 20 sono aggiunti i seguenti due commi:

« All'iscritto all'ente posteriormente al 1° gennaio 1959, ma anteriormente al 6 ottobre 1966, e attribuita, ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, una anzianità aggiuntiva convenzionale di iscrizione di tanti anni quanti sono quelli interi successivi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con facoltà di esercitare il relativo riscatto.

Il riscatto indicato nel comma precedente si effettua mediante versamento di un importo pari, per ciascun anno da riscattare, alla media aritmetica dei contributi annuali posti a carico degli iscritti, per la gestione invalidità vecchaia superstiti dell'ente, nei cinque anni precedenti quello della presentazione della domanda di riscatto ».

3) Il terzo comma dell'art. 20 *bis* è sostituito dal seguente:

« Dall'esercizio del riscatto aggiuntivo previsto nel comma precedente deriva una quota di pensione, il cui importo e determinato in conformità al primo comma del precedente art. 7; il suddetto importo è aggiunto, con la decorrenza stabilita nel primo comma del precedente art. 10, a quello della pensione gia goduta alla data della domanda di riscatto aggiuntivo ».

Le modificazioni stabilite nel punto 1) hanno decorrenza dal 1° gennaio 1968; le modificazioni stabilite nei punti 2) e 3) hanno decorrenza dal 6 ottobre 1966.

Per il finanziamento degli oneri derivanti dalle modificazioni apportate al regolamento, il contributo individuale a carico degli iscritti per la gestione invalidità vecchiaia superstiti è elevato a L. 75.000 (settantacinquemila) annue a decorrere dall'anno 1968.

Il presidente: on. dott. Mario ZAPPALA'

(8790)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Assicuratrice Edile » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Assicuratrice Edile » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: cauzioni (limitatamente), credito (limitatamente), furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960, concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Assicuratrice Edile » - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cauzioni, credito, cristalli, grandine, pioggia, rischi di impiego, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8776)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « La Nationale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Nationale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « La Nationale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: rischi d'impiego, spese legali e peritali, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8775)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Revoca, su rinuncia, in seguito ad unificazione della attività produttiva della ditta Richardson Merrel S.p.A., delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti chimici da usare in medicina, rilasciate alla officina farmaceutica della predetta ditta sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4209 in data 24 aprile 1967 con il quale la ditta Richardson Merrel S.p.A. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Napoli, via S. Giacomo dei Capri n. 66, specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la comunicazione in data 29 luglio 1968 con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato che a seguito della unificazione in un unico complesso edilizio della attività produttrice della officina farmaceutica sita in via S. Giacomo dei Capri n. 66 con la officina farmaceutica sita in via Pietro Castellino, 111 in Napoli, intende rinunziare alle autorizzazioni concesse con il decreto sopra menzionato;

Visti gli artt. 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli artt. 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia, a seguito della unificazione della attività produttiva della ditta Richardson Merrel S.p.A. nella officina farmaceutica sita in Napoli, via Pietro Castellino, n. 111 le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e prodotti chimici da usare in medicina rilasciate alla officina farmaceutica sita in Napoli, via S. Giacomo dei Capri, n. 66, con il decreto ministeriale n. 4209 in data 24 aprile 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 settembre 1968

(8785) *Il Ministro*: ZELIOLI LANZINI

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Fi.r.s. Italiana di Assicurazioni », Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, ad esercitare, in tutto il territorio della Repubblica, le assicurazioni e la riassicurazione contro danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni « Fi.r.s. Italiana di Assicurazioni », Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, già autorizzata con decreti dell'Assessore regionale per l'industria e per il commercio n. 1310 del 20 maggio 1961, n. 111 del 12 agosto 1961 e n. 415 dell'8 novembre 1962 ad esercitare nella Regione siciliana le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami: cauzioni, credito, furti, guasti alle macchine, responsabilità civile terzi, rischi di impiego, spese legali e peritali ed altri rami danni, ha chiesto di poter estendere tale attività a tutto il territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale n. 5356 in data 8 maggio 1965, con il quale la predetta società è stata autorizzata ad esercitare, in tutto il territorio della Repubblica, le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami cauzione e credito;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Fi.r.s. Italiana di Assicurazioni », Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti (terrestri e marittimi), nonchè la riassicurazione negli stessi rami, in tutto il territorio della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1968

(8772) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1968.

Proroga dei poteri del commissario straordinario dell'Ordine nazionale dei geologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1968, con il quale il dott. Rolando Gandolfi veniva nominato commissario straordinario con l'incarico di indire la elezione del consiglio nazionale dei geologi e dei membri elettivi della commissione centrale;

Vista l'istanza, in data 2 settembre 1968, con la quale il dott. Gandolfi ha chiesto una proroga di novanta giorni del proprio mandato;

Ritenuta la necessità di accogliere detta istanza, in quanto, a causa del trascorso periodo feriale, non è stato possibile al dott. Gandolfi condurre a termine le operazioni elettorali nel termine di novanta giorni precedentemente assegnatogli;

Visto l'art. 20 della legge 25 luglio 1966, n. 616;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario straordinario dott. Rolando Gandolfi per indire le elezioni del consiglio nazionale dei geologi e dei membri elettivi della commissione centrale, è prorogato di novanta giorni a decorrere dalla data del 9 ottobre 1968.

Roma, addì 18 settembre 1968

(8890) *Il Ministro*: GONELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1968-69.

IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Viste le norme dei regolamenti della Comunità economica europea (C.E.E.) n. 120/67, n. 131/67 e n. 132/67 del 13 giugno 1967, n. 160/67 del 23 giugno 1967, n. 864/67 e n. 865/67 del 14 novembre 1967; n. 444/68 del 9 aprile 1968, n. 539/68 del 29 aprile 1968, n. 1028/68, n. 1029/68 e n. 1030/68 del 19 luglio 1968, n. 1081/68 del 26 luglio 1968 e n. 1150/68 del 30 luglio 1968, sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1968-69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 14, foglio n. 202, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali, previsti dal citato regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967 e successivi regolamenti in materia;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi d'intervento nel mercato dei cereali previsti dai citati regolamenti della Comunità economica europea per la campagna di commercializzazione 1968-69;

Considerato che — ricorrendo motivi di necessità e di urgenza e non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali — sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei cereali, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore, per la campagna di commercializzazione 1968-69;

Che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo;

In virtù di deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nell'adunanza del 24 luglio 1968;

Decreta:

1) Il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1968-69, previste dai regolamenti della Comunità economica europea citati in premessa, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi e loro organizzazioni che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare allegato al presente decreto.

2) L'ammissione alla trattativa privata è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), nella sede dell'Azienda stessa in Roma, via Palestro, 81, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, di domanda indirizzata al presidente dell'azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare e la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dei cereali 1967-68, che chiedano l'attribuzione dell'incarico ai sensi del presente decreto, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3) Il servizio di cui al n. 1) è affidato dall'azienda con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato disciplinare.

Roma, addì 6 settembre 1968

Il Presidente: SEDATI

ATTO DISCIPLINARE

recante le condizioni generali del rapporto tra l'A.I.M.A. e gli assuntori del servizio relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1968-69, in attuazione delle norme del regolamento C.E.E. n. 120/67 del 13 giugno 1967 e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1968-69 l'assuntore del servizio è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e vendita dei prodotti secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea (C.E.E.), validi per la campagna medesima, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini che saranno determinati nel contratto di affidamento del servizio e che l'A.I.M.A. avrà riconosciuti idonei ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione. Nell'annessa tabella *A* sono indicati, distintamente per cereale, i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, ed i relativi prezzi di intervento validi per la campagna 1968-69. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'azienda e si procederà tra l'azienda stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 2.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 luglio 1969, l'assuntore è tenuto ad acquistare per l'A.I.M.A., ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1028/68 del 19 luglio 1968, i cereali (grano tenero, grano duro, orzo e granoturco) di produzione comunitaria che gli vengono offerti in vendita nei magazzini dei centri di intervento con domanda scritta, in lotti omogenei non inferiori a 500 quintali per il grano tenero, per il granoturco e per l'orzo e a 100 quintali per il grano duro, purchè si tratti di cereali di qualità sana, leale e mercantile in conformità delle norme dei regolamenti C.E.E. n. 1028/68 del 19 luglio 1968 e n. 1081 del 25 luglio 1968. Sono considerati tali i cereali quando essi sono esenti da cattivo odore e da insetti vivi, non presentano anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, né semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando:

la percentuale totale degli elementi che sono cereali di base (grano tenero, grano duro, orzo e granoturco) di qualità perfetta è di un minimo del 90 %;

il tasso di umidità non supera per il grano tenero, il grano duro e l'orzo il 14,50 % e per il granoturco non supera il 16 %;

il peso ettolitrico non è inferiore a kg. 73 per il grano tenero, a kg. 75 per il grano duro e a kg. 60 per l'orzo;

la percentuale di grani germogliati non supera il 2 % nel grano tenero, nel grano duro e nell'orzo ed il 5 % nel granoturco;

la percentuale di impurità relativa ai chicchi non è superiore al 6 % per il grano tenero e il grano duro;

la percentuale di chicchi di altri cereali e di chicchi attaccati dai parassiti non supera il 6 % per l'orzo e il granoturco;

la percentuale di impurità diverse (nulle e semi estranei) non supera il 4 % di cui al massimo l'1 % di chicchi scaldati per essiccazione o riscaldati per fermentazione (grana cotta) e lo 0,05 % di segale cornuta nel grano tenero e nel grano duro;

la percentuale di chicchi bianconati nel grano duro non supera il 50 %; per il grano duro prodotto nelle regioni colpite da condizioni climatiche sfavorevoli e determinate con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale è elevata al 60 %;

la percentuale del grano tenero nel duro non supera il 7 %;

la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5 % per il grano tenero e per il grano duro;

la percentuale di piccoli chicchi e di chicchi scaldati per l'orzo non supera il 15 %.

Art. 3.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna del prodotto

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino, deve provvedere l'assuntore.

La effettiva presa in carico deve avvenire in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

In caso di contestazione tra l'assuntore e il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dei cereali offerti in vendita, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti gli usuali campioni che saranno sottoposti alla analisi di un laboratorio autorizzato, scelto fra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 4.

Gli acquisti devono essere effettuati ai prezzi di intervento fissati, per i singoli centri di commercializzazione (tabella *A*), con i regolamenti C.E.E. n. 539/68 del 29 aprile 1968 e n. 1030/68 del 19 luglio 1968 per la qualità tipo dei singoli prodotti di cui al regolamento C.E.E. n. 865/67 del 14 novembre 1967, riportata nell'annessa tabella *B*, per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di commercializzazione ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 del regolamento C.E.E. n. 1028/68 del 19 luglio 1968.

Tali prezzi:

a) sono riferiti agli acquisti effettuati fino al 31 maggio 1969 per il grano tenero, il grano duro e l'orzo e fino al 31 luglio 1969 per il granoturco. Per gli acquisti di grano tenero, grano duro ed orzo effettuati dal 1° giugno al 31 luglio 1969 si appplicano i prezzi di intervento iniziali della successiva campagna di commercializzazione 1969-70;

b) sono soggetti alle maggiorazioni e detrazioni per le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto stabilite con regolamento C.E.E. n. 1029/68 del 19 luglio 1968 e riportate nella annessa tabella *C*. L'ammontare di tali maggiorazioni e detrazioni è calcolato sull'importo del prezzo di intervento di base, di cui ai regolamenti C.E.E. n. 864/67 del 14 novembre 1967 e n. 539/68 del 29 aprile 1968, rispettivamente, per quintale, di L. 6.171,90 per il grano tenero, di L. 7.343,80 per il grano duro, di L. 5.498,70 per l'orzo e di L. 4.956,90 per il granoturco;

c) sono aumentati delle maggiorazioni mensili stabilite con il regolamento C.E.E. n. 444/68 del 9 aprile 1968 in relazione al mese in cui viene effettuata la consegna del prodotto all'assuntore e riportate nell'annessa tabella *D*. La maggiorazione mensile è applicata nella intera misura prevista per il mese di consegna qualunque sia il giorno di detto mese in cui l'assuntore riceve in consegna il prodotto.

Art. 5.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore dopo la presa in consegna della merce. A tal fine l'assuntore rilascerà al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare: il magazzino dove è avvenuta la consegna, la data di consegna del prodotto, l'intestatario, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il valore del cereale consegnato, nonchè la maggiorazione mensile applicata.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dell'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta sarà rimesso all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino che ha ricevuto il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le successive operazioni esecutive del contratto di vendita, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: tenero, duro Cappelli o assimilati, Grifoni, Marzuoli, Tim'lie e Neri di Sicilia, granoturco e orzo.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti, distintamente per specie di cereali, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche e relativi valori.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La vendita dei cereali acquistati dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità delle norme contenute nei vigenti regolamenti comunitari (reg. n. 120/67, n. 132/67, n. 160/67 e n. 1150/68) ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti di vendita emessi dall'A.I.M.A.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinchè l'azienda possa disporre razionalmente la vendita.

La vendita è disposta di norma a prezzo non inferiore al prezzo d'intervento valido per il centro in cui è immagazzinata la partita messa in vendita, aumentato dell'aliquota stabilita dall'A.I.M.A. per le singole vendite. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche, nonchè la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 4, lett. *b*) e *c*) calcolate ed applicate nei sensi ivi stabiliti; la maggiorazione mensile da applicare, per i ritiri durante i mesi di giugno e luglio 1969 è, tranne che per il granoturco, quella valida per il precedente mese di maggio.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello d'intervento aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese stabilito per la consegna, la differenza è versata dall'A.I.M.A all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore inizierà le consegne del prodotto venduto — alla condizione di merce resa su veicolo magazzino di consegna — dal giorno successivo alla data del totale finanziamento presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, all'uscita di ciascun magazzino.

Art. 9.

Per ogni consegna all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità,

la qualità e — salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e l'acquirente — le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino, viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo venduto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro 20 giorni dal compimento di tale accertamento.

Nella fattura, da assoggettare al prescritto regime fiscale, deve risultare l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche e il controvalore effettivo di tale quantità, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso eseguito dallo acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro 15 giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base di intervento compete all'azienda e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 300 al quintale che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 300, l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 15.

Art. 11.

Quindicinalmente l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A., in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e delle fatture di vendita allegate rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 12.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dei cereali acquistati, delle spese di uscita dal magazzino dei cereali venduti, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dei cereali in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 13.

Per le qualità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1968-69 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1969-70 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento, calcolato a partire dal 1° agosto 1969 sul controvalore di dette rimanenze determinato in base ai prezzi iniziali d'intervento della campagna di commercializzazione 1969-70.

Per le rimanenze di cereali invendute al 31 luglio 1969 qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1969-70 risultassero inferiori ai prezzi iniziali d'intervento della precedente campagna 1968-69, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1969-70 risultassero superiori a quelli iniziali di intervento della campagna 1968-69, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 10, del prezzo base iniziale di intervento della campagna 1968-69 e del prezzo base di vendita.

Nelle suddette differenze di prezzi si intendono comprese le eventuali diminuzioni, oppure gli eventuali aumenti di valore delle caratteristiche del prodotto rimasto invenduto derivanti sia dalla variazione dei prezzi d'intervento di base nelle due campagne, sia dalla variazione dei parametri di valutazione delle caratteristiche medesime.

L'ammontare di tutte le giacenze invendute al termine della campagna di commercializzazione 1968-69 e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati all'A.I.M.A entro il 25 agosto 1969.

Art. 14.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita la A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dei cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 dicembre 1968.

Art. 16.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 12 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Il Presidente: SEDATI

TABELLA A

Centri di commercializzazione e relativi prezzi d'intervento dei cereali per la campagna 1968-69

GRANO TENERO

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento	
		UC/ Tonn. (*)	Lit./ Tonn.
Alessandria . .	Alessandria, Acqui, Tortona, Casale Monferrato, Arquata Scrivia	94 —	58.750
Ancona	Ancona, Jesi, Osimo, Senigallia, Fabriano, Ostra Vetere	96,18	60.112
Arezzo	Arezzo, Cortona, S. Giovanni Valdarno, Bibbiena, Sansepolcro	96,64	60.400
Ascoli Piceno .	Ascoli Piceno, Ortezzano, Montegranaro, Fermo, Amandola	96,18	60.112
Asti	Asti, Nizza Monferrato	93,76	58.600

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento	
		UC/ Tonn. (*)	Lit/ Tonn.
Avellino	Atripalda, Ariano Irpino, Lacedonia, Calitri	97,60	61.000
Bari	Bari, Gravina di P., Gioia del Colle, Minervino Murge	98,75	61.719
Belluno	Belluno	93,18	58.237
Benevento	Benevento, S. Bartolomeo in Galdo	97,60	61.000
Bergamo	Bergamo, Fontanella, Treviglio	93,76	58.600
Bologna	S. Giovanni Persiceto, Imola, Vergato, Molinella	94,88	59.300
Brescia	Brescia, Lonato, Orzinuovi, Rovato, Manerbio, Remedello	94,08	58.800
Brindisi	Brindisi	97,60	61.000
Cagliari	Cagliari	98,75	61.719
Caltanissetta	Caltanissetta	98,75	61.719
Campobasso	Campobasso, Venafro, Larino, Termoli, Riccia	96,40	60.250
Caserta	Aversa, Vairano, S. Felice a Cancello	98,24	61.400
Catania	Catania	98,75	61.719
Catanzaro	Catanzaro, S. Eufemia Lamezia, Crotone	96,80	60.500
Chieti	Chieti, Casalbordino, Lanciano	96,40	60.250
Como	Mariano Comense	93,48	58.425
Cosenza	Cosenza, Spezzano Albanese, Rocca Imperiale, Mongrassano, Montalto Uffugo, Amendolara	96,80	60.500
Cremona	Cremona, Crema, Scandolara	94,08	58.800
Cuneo	Cuneo, Savigliano, Mondovì, Saluzzo, Alba	93,60	58.500
Enna	Enna	98,75	61.719
Ferrara	Ferrara	94,55	59.094
	Vigarano, Massa Fiscaglia, Portomaggiore	94,54	59.087
Firenze	Borgo S. Lorenzo, Empoli, Figline Valdarno	96,64	60.400
Foggia	Foggia, Cerignola, S. Severo, Manfredonia, Candela, Lucera, Pietramontecorvino, Ascoli Satriano, Serracapriola, Orsara di P., Casalnovo, Poggio Imperiale, S. Marco L.	98,75	61.719
Forlì	Forlì, Rimini, Cesena, Meldola, Coriano, Rocca S. Casciano	94,24	58.900
Frosinone	Frosinone, Anagni, Cassino, Paliano	97,60	61.000
Genova	Genova	95,97	59.981
Gorizia-Trieste	Romans d'Isonzo	93,18	58.237
Grosseto	Grosseto, Cinigiano, Manciano, Gavorrano, Orbetello, Castel del Piano, Civitella Paganico	97,37	60.856
L'Aquila	L'Aquila, Avezzano	96,48	60.300
Latina	Latina, Cisterna, Terracina, Aprilia	97,60	61.000
Livorno	Rosignano, Suvereto, Ardenza	96,48	60.300
Lucca	S. Pietro a Vico	96,48	60.300
Macerata	Macerata, Castelraimondo, S. Angelo in Pontano, Cingoli, Recanati	96,18	60.112
Mantova	Mantova, Ostiglia, Ceresara, Commessaggio	94,24	58.900
Matera	Matera, Montalbano Jonico, Irsina, Ferrandina, Bernalda, Nova Siri, Stigliano	97,60	61.000
Messina	Messina	98,75	61.719
Milano	Milano, Corbetta, Lodi, Casalpusterlengo, Vimercate	94,08	58.800
Modena	Modena, S. Felice sul Panaro, Carpi, Pavullo, Mirandola	94,64	59.150
Napoli	Napoli	98,75	61.719
Novara	Novara	93,48	58.425
Padova	Padova, Este, Piove di Sacco, Camposampiero	93,92	58.700
Palermo	Palermo	98,75	61.719
Parma	Parma, Fontanellato, Calestano, Bardi, Busseto	94,24	58.900
Pavia	Pavia, Voghera, Mortara, Corteolona	93,92	58.700
Perugia	Perugia, Foligno, Città di Castello, Gubbio, Todi, Castiglione del Lago	97,12	60.700
Pesaro-Urbino	Pesaro-Urbino, Macerata Feltria, Cagli, Fossombrone	94,24	58.900
Pescara	Pescara, Manoppello, Loreto Aprutino	96,40	60.250
Piacenza	Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Borgonovo, Bettola	94.08	58.800
Pisa	Pisa, Pontedera, Guardistallo, Volterra	96,48	60.300
Pistoia	Monsummano	96,48	60.300
Potenza	Potenza, Venosa, Senise, Melfi, Avigliano, Lavello, Genzano di Lucania	97,12	60.700
Ravenna	Ravenna, Faenza, Conselice, Lugo	94,40	59.000
Reggio Calabria	Reggio Calabria	98,75	61.719
Reggio Emilia	Reggio Emilia, Carpineti, Novellara, Ramiseto	94,40	59.000
Rieti	Rieti, Poggio Mirteto	97,60	61.000
Roma	Roma, Campagnano, Cerveteri, Tivoli, Civitavecchia, Pomezia	98,75	61.719
Rovigo	Rovigo, Badia Polesine, Contarina, Adria	94,24	58.900
Salerno	Salerno, Sala Consilina, Eboli	98,75	61.719
Sassari	Sassari, Olbia	97,60	61.000
Siena	Siena, Montepulciano, Buonconvento, Colle Val d'Elsa	96,80	60.500
Taranto	Mottola, Manduria	97,60	61.000
Teramo	Teramo, S. Omero, Montorio al Vomano, Giulianova	96,40	60.250
Terni	Terni, Narni Scalo, Orvieto, Fabro	97,12	60.700
Torino	Torino, Pinerolo, Rivarolo Canavese, Chivasso, Carmagnola	93,60	58.500
Treviso	Treviso, Vazzola, Montebelluna, Castelfranco Veneto	93,44	58.400
Udine	Udine, S. Giorgio di Nogaro, Pordenone, Latisana	93,18	58.237
Varese	Gallarate	93,48	58.425
Venezia	Venezia, Mestre, Cavarzere, San Donà di Piave, Portogruaro, Dolo	93,92	58.700
Vercelli	Vercelli, Santhià, Crescentino	93,48	58.425
Verona	Verona, Cerea, S. Bonifacio, Caprino Veronese	93,92	58.700
Vicenza	Vicenza, Barbarano, Thiene, Sandrigo, Lonigo	93,76	58.600
Viterbo	Viterbo, Valentano, Tarquinia, Civitacastellana	97,60	61.000

GRANO DURO

I prezzi sottoindicati sono riferiti al grano duro di varietà Cappelli ed assimilati. Detti prezzi sono diminuiti di L. 1.500 per tonn. per il prodotto di varietà Grifoni e di L. 7.500 per tonn. per il prodotto delle varietà Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia.

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento	
		UC/Tonn. (*)	Lit/Tonn.
Agrigento	Agrigento, Licata, Cammarata, Canicattì, Ribera, S. Margherita B., Naro, Aragona, Cianciana, Favara, Bivona	110,24	68.900
Avellino	Atripalda, Ariano Irpino, Lacedonia, Vallata, Calitri, Montecalvo, Mirabella Eclano	110,24	68.900
Bari	Bari, Spinazzola, Altamura, Canosa di P., Gravina di P., Minervino M., Santeramo in Colle	110,24	68.900
Benevento	Benevento, S. Bartolomeo in Galdo, Pescosannita, Apice, Circello, Castelfranco in Miscano	110,24	68.900
Brindisi	Brindisi	110,24	68.900
Cagliari	Cagliari, Oristano, Barumini, Sanluri, S. Giovanni Suergiu, Villacidro, Guspini, Iglesias, Pula, Giba, Senorbì, Guasila	110,24	68.900
Caltanissetta	Caltanissetta, Riesi, Gela, Mussomeli, Vallelunga, Mazzarino, Resuttano, Milena, Marianopoli, Serradifalco	110,24	68.900
Campobasso	Campobasso, Venafro, Larino, S. Croce di M., Termoli, Riccia, Montenero di Bisaccia, Isernia, S. Elia a Pianisi	110,24	68.900
Caserta	Vairano, Piedimonte d'Alife	110,24	68.900
Catania	Catania, Caltagirone, Ramacca, Schettino (Frazione Paternò), Grammichele, Palagonia, Mirabella Imbaccari, Militello, Raddusa	110,24	68.900
Catanzaro	Catanzaro, Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Strongoli, Botricello, Cropani, Vibo Valentia, S. Eufemia Lamezia	110,24	68.900
Chieti	Chieti, Atessa, Guardiagrele, Lanciano, Casoli, Casalbordino	110,24	68.900
Cosenza	Cosenza, Spezzano Albanese, Rocca Imperiale, Mongrassano, Amendolara, Montalto Rose	110,24	68.900
Enna	Enna, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Aidone, Agira, Catenanuova, Gagliano, Barrafranca, Villarosa	110,24	68.900
Foggia	Foggia, Cerignola, S. Severo, Manfredonia, Lucera, Ascoli Satriano, Serracapriola, Orsara di P., Pietramontecorvino, Casalinovo, Poggio Imperiale, S. Marco in Lamis	110,24	68.900
Frosinone	Frosinone, Cassino, Paliano	110,24	68.900
Genova	Genova	117,50	73.438
Grosseto	Grosseto, Manciano, Castel del Piano, Civitella Paganico	110,24	68.900
Latina	Latina	110,24	68.900
Lecce	Lecce, Maglie, Nardò	110,24	68.900
Messina	Messina, Milazzo, Castel di Lucio, Cesarò	110,24	68.900
Matera	Matera, Bernalda, Ferrandina, Irsina, Grassano, Stigliano, Montalbano J., Nova Siri, Craco	110,24	68.900
Nuoro	Nuoro, Macomer, Georgei, Siniscola, Magomadas, Orosei, Tortolì, Isili, Laconi	110,24	68.900
Palermo	Palermo, Termini Imerese, Corleone, Castellano, Baucina, Alia, Camporeale, Prizzi, Cefalà Diana, Castronovo, Alimena, Bisacquino	110,24	68.900
Pescara	Pescara	110,24	68.900
Pisa	Volterra	110,24	68.900
Potenza	Potenza, Senise, Venosa, Genzano di Lucania, Melfi, Avigliano, Corleto, Perticara, Rionero in Vulture, Lavello, Atella, Oppido Lucano, Tolve, Montemilone	110,24	68.900
Ragusa	Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Ispica, Acate	110,24	68.900
Reggio Calabria	Reggio Calabria, Locri	110,24	68.900
Roma	Roma, Cerveteri, Campagnano, Civitavecchia, Tivoli	110,24	68.900
Salerno	Salerno, Sala Consilina, Altavilla	110,24	68.900
Sassari	Alghero, Bonorva, Olbia, Ozieri, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sedini, Ittiri, Tula	110,24	68.900
Siena	Siena, Buonconvento	110,24	68.900
Siracusa	Siracusa, Noto, Lentini, Palazzolo Acreide, Rosolini, Canicattini Bagni	110,24	68.900
Taranto	Mottola, Ginosa	110,24	68.900
Trapani	Castelvetrano, Alcamo, Poggioreale, Salemi, Mazara del Vallo, Buseto Palizzolo, Marsala, Gibellina	110,24	68.900
Viterbo	Viterbo, Sutri, Tarquinia, Acquapendente, Bagnoregio, Tuscania, Monteromano, Montalto di Castro, Barbarano Romano, Valentano	110,24	68.900

GRANOTURCO

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento	
		UC/Tonn. (*)	Lit/Tonn.
Alessandria	Alessandria	79,31	49.569
Bergamo	Bergamo	79,31	49.569
Brescia	Brescia	79,31	49.569
Cremona	Cremona	79,31	49.569
Mantova	Mantova	79,31	49.569
Milano	Milano	79,31	49.569
Padova	Padova	79,31	49.569
Treviso	Treviso	79,31	49.569
Udine	Udine - Pordenone	79,31	49.569
Venezia	Venezia	79,31	49.569
Vicenza	Vicenza	79,31	49.569

ORZO

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento	
		UC/ Tonn. (*)	Lit/ Tonn.
Foggia . . .	Foggia	87,25	54.531
Genova . . .	Genova	87,25	54.531
Grosseto . .	Grosseto	87,25	54.531
Roma . . .	Roma	87,25	54·531

(*) UC = abbreviazione di unità di conto, pari a L. 625.

Visto, *il Presidente*: SEDATI

TABELLA *B*

Qualità tipo dei cereali stabilita per la campagna di commercializzazione 1968-69

La qualità tipo del grano tenero, del grano duro, dell'orzo e del granturco alla quale sono riferiti i relativi prezzi di intervento fissati per la campagna di commercializzazione 1968-69 *è la seguente:*

	Grano tenero	Grano duro	Orzo	Granturco
a) Per tutti i cereali considerati: prodotto sano, leale, mercantile, di colore proprio della specie del cereale, corrispondente alla qualità media del cereale stesso raccolto in condizioni normali, esente da cattivo odore insetti vivi, semi nocivi (amari e tossici), tracce di muffa, carie e carbonatura;				
b) Tenore di umidità . . . . %	16	15,5-16,5	16	15
c) Peso specifico . . . . kg/hl	75	78	67	—
d) Impurità relative ai chicchi (chicchi striminziti, attaccati da parassiti, con colorazione del germe o volpati e chicchi di altri cereali) . . . . %	1,5	1,5	2	5
e) Chicchi spezzati . . . . %	2	2	—	2
f) Chicchi germinati . . . . %	1	—	—	—
g) Altre impurità o corpi estranei (semi estranei, chicchi avariati, pule, frammenti di insetti, ecc.) . %	0,5	0,5	1	1
h) presenza nel grano duro di chicchi di grano tenero (fino ad un massimo del 4 %) e di chicchi di grano duro bianconati, anche parzialmente, o che, comunque, alla frattura, non presentino un aspetto vitreo, translucido e corneo . . . %	—	20	—	—

Visto, *il Presidente*: SEDATI

TABELLA *C*

Maggiorazioni e detrazioni di prezzo per caratteristiche merceologiche dei cereali per la campagna di commercializzazione 1968-69.

Quando il cereale presenti caratteristiche che differiscano da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni di cui ai seguenti prospetti I, II e III.

Tutte le maggiorazioni e le detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente. Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenore di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due.

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'

Umidità	Maggiorazione o detrazione	Importo per ogni quintale			
		Grano tenero	Grano duro	Orzo	Granturco
%	%	L.	L.	L.	L.
— Maggiorazioni					
12 —	3,50	216,02	257,03	192,45	173,49
12,1	3,40	209,84	249.69	186,95	168,53
12,2	3,30	203,67	242,34	181,45	163,58
12,3	3,20	197,50	235 —	175,96	158,62
12,4	3,10	191,33	227,66	170,46	153,66
12,5	3 —	185,16	220,31	164,96	148,71
12,6	2,90	178,98	212,97	159,46	143,75
12,7	2,80	172,81	205,63	153,96	138,79
12,8	2,70	166,64	198,28	148,46	133,84
12,9	2,60	160,47	190,94	142,96	128,88
13 —	2,50	154,30	183,59	137,46	123,92
13,1	2,40	148,12	176,25	131,97	118,97
13,2	2,30	141,95	168,91	126,47	114,01
13,3	2,20	135,78	161,56	120,97	109,05
13,4	2,10	129,61	154,22	115,47	104,09
13,5	2 —	123,44	146,88	109,97	99,14
13,6	1,90	117,27	139,53	104,47	94,18
13,7	1,80	111,09	132,19	98,97	89,22
13,8	1,70	104,92	124,84	93,47	84,27
13,9	1,60	98,75	117,50	87,98	79,31
14 —	1,50	92,58	110,16	82,48	74,35
14,1	1,40	86,41	102,81	76,98	69,40
14,2	1,30	80,23	95,47	71,48	64,44
14,3	1,20	74,06	88,12	65,98	59,48
14,4	1,10	67,89	80,78	60,48	54,53
14,5	1 —	61,72	73,44	54,98	49,57
— Detrazioni					
15,5	0,1	—	—	—	4,96
15,6	0,2	—	—	—	9,91
15,7	0,4	—	—	—	19,83
15,8	0,5	—	—	—	24,78
15,9	0,6	—	—	—	29,74
16 —	0,8	—	—	—	39,66

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE PESO SPECIFICO DEL GRANO TENERO E DURO

GRANO TENERO

Peso in kg. per ettolitro	Maggiorazioni %	Maggiorazioni Importo Lit.
oltre 80 kg.	1,5	92,58
da 79,001 a 80	1,3	80,23
da 78,001 a 79	1,1	67,89
da 77,001 a 78	0,8	49,38
da 76,001 a 77	0,4	24,69
da 74 a 76	Base	
	Detrazioni	
da 73,— a 73,999	— 0,50	— 30,86
—	—	—

GRANO DURO

Peso in kg. per ettolitro	Maggiorazioni %	Maggiorazioni Importo Lit.
oltre kg. 83	1,5	110,16
da 82,001 a 83	1,3	95,47
da 81,001 a 82	1,1	80,78
da 80,001 a 81	0,8	58,75
da 79,001 a 80	0,4	29,38
da 77 a 79	Base	
	Detrazioni	
da 76 a 76,999	— 0,50	— 36,72
da 75 a 75,999	— 1 —	— 73,44

III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe	Limite massimo di ricevibilità complessivo	Detrazioni
Grano tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 - %	6 %	10 %	— 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1% (oltre il 4 % complessivo di tolleranza (a+b) e fino ai limiti massimi di ricevibilità indicati per ciascuna voce)
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5 %		
c) Chicchi germinati	2 - %	2 %		Nessuna detrazione
d) Altre impurità (nulle e semi estranei)	0,5 %	4 % (1)		— 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 per cento (oltre lo 0,5 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 4 %)
Grano duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4 - %	6 %	10 %	— 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 per cento (oltre il 4 % complessivo di tolleranza (a+b) e fino ai limiti massimi di ricevibilità indicati per ciascuna voce)
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5 %		
c) Chicchi germinati	2 - %	2 %		Nessuna detrazione
d) Altre impurità (nulle e semi estranei)	0,5 %	4 % (1)		— 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 per cento (oltre lo 0,5 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 4 %)
e) Chicchi di grano tenero	24 - % (incluso massimo 4 % di tenero nel duro)	7 %	53 % (2)	— 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 per cento (oltre il 4 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 7 %)
f) Chicchi di grano bianconato		50 % (3)		— 0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione (dal 24 per cento al 40 % di bianconati, compreso il grano tenero nel duro fino alla tolleranza del 4 %) — 0,3 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione (dal 40 per cento al 60 % massimo di bianconati)
Orzo				
a) Chicchi attaccati da parassiti e chicchi di altri cereali	6 - %	6 %	10 %	Nessuna detrazione
b) Chicchi germinati	2 - %	2 %		
c) Altre impurità (nulle e semi estranei)	1 - %	4 % (1)		— 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 per cento o frazione (oltre l'1 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 4 per cento).

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe	Limite massimo di ricevibilità complessivo	Detrazioni
Granturco				
a) Chicchi attaccati da parassiti	5 — %	6 % (4)	10 %	— 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 per cento o frazione (oltre la tolleranza e fino ai limiti massimi di ricevibilità indicati per ciascuna voce)
b) Chicchi spezzati	4 — %	10 %		
c) Chicchi germinati	2,50 %	5 %		
d) Corpi estranei ed altre impurità	1 — %	4 % (1)		— 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 per cento o frazione (oltre l'1 % di tolleranza e fino al massimo di ricevibilità del 4 per cento).

(1) Di cui al massimo l'1% di chicchi scaldati o riscaldati e 0,05% di segale cornuta.
(2) Elevato al 63% per le zone colpite da condizioni climatiche sfavorevoli.
(3) Elevato al 60% per le zone colpite da condizioni climatiche sfavorevoli.
(4) Percentuale massima di ricevibilità comprensiva anche dei chicchi di altri cereali.

Visto, *il Presidente*: SEDATI

TABELLA *D*

Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento dei cereali per la campagna di commercializzazione 1968-69

MESE	Grano tenero		Grano duro		Orzo		Granturco	
	UC/ Tonn.	Lit./ Tonn.	UC/ Tonn.	Lit./ Tonn.	UC/ Tonn.	Lit./ Tonn.	UC/ Tonn.	Lit./ Tonn.
Agosto . .	—	—	—	—	—	—	—	—
Settembre .	0,95	594	1,05	656	—	—	—	—
Ottobre . . .	1,90	1.188	2,10	1.313	0,75	469	—	—
Novembre .	2,85	1.781	3,15	1.969	1,50	938	0,93	581
Dicembre .	3,80	2.375	4,20	2.625	2,25	1.406	0,93	581
Gennaio . . .	4,75	2.969	5,25	3.281	3,00	1.875	1,86	1.163
Febbraio . .	5,70	3.563	6,30	3.938	3,75	2.344	2,79	1.744
Marzo . .	6,65	4.156	7,35	4.594	4,50	2.813	3,72	2.325
Aprile	7,60	4.750	8,40	5.250	5,25	3.281	4,65	2.906
Maggio . . .	8,55	5.344	9,45	5.906	6,00	3.750	5,58	3.488
Giugno . . .	—	—	—	—	—	—	5,58	3.488
Luglio . . .	—	—	—	—	—	—	5,58	3.488

Visto, *il Presidente*: SEDATI

(8596)

Concessione della maggiorazione supplementare di prezzo per gli oli di oliva vergini extra e fino di alta qualità, conferiti agli assuntori del servizio di commercializzazione per la campagna 1967-68.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento previsti dal regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 22 settembre 1966, n. 136/66;
Visto il regolamento C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;
Visto il regolamento C.E.E. n. 785/67 del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi d'intervento;
Visto l'atto disciplinare allegato alla propria deliberazione in data 19 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 3 febbraio 1968, con cui sono stabilite, tra l'altro, le condizioni e modalità dell'acquisto dell'olio di oliva da parte degli assuntori del servizio di commercializzazione per la campagna 1967-68;
Ritenuta l'opportunità di concedere la maggiorazione supplementare del prezzo d'intervento, di cui all'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento C.E.E. n. 785/67, per gli oli di oliva vergini extra e fino aventi caratteristiche che ne fanno un prodotto di alta qualità e di stabilire, altresì, le condizioni per la concessione di tale maggiorazione, in integrazione di quelle contenute nel citato atto disciplinare;
Nell'adunanza del 12 settembre 1968;

HA DELIBERATO

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1967-1968 è concessa una maggiorazione supplementare di prezzo, nella misura di L. 3.125 per quintale, per l'olio di oliva vergine extra e per l'olio di oliva vergine fino conferiti all'intervento e le cui caratteristiche organolettiche siano tali da farne un prodotto di alta qualità.

Art. 2.

Coloro che intendono conseguire la maggiorazione supplementare di prezzo, di cui all'art. 1, debbono farne richiesta con espresso riferimento alla presente deliberazione e con la dichiarazione di accettazione senza riserva delle relative condizioni, nella domanda scritta di cui all'art. 2 dell'atto disciplinare 19 dicembre 1967 citato in premessa, con la quale presentano l'offerta di vendita del prodotto all'assuntore.

Art. 3.

Il conferente può chiedere nella domanda che la vendita è subordinata al riconoscimento delle caratteristiche organolettiche di alta qualità per il prodotto offerto in vendita.
All'atto del ricevimento del prodotto - dopo che sia stata accertata, in conformità di quanto stabilito all'art. 4 del citato atto disciplinare, la corrispondenza del prodotto, per denominazione, qualità e caratteristiche, ad olio di oliva vergine extra o ad olio di oliva vergine fino - l'assuntore medesimo provvede:
ad effettuare il prelevamento dei campioni ai sensi del successivo art. 4 ed all'invio degli stessi all'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara;
a corrispondere al venditore il solo prezzo di intervento secondo la procedura prevista all'art. 5 del citato atto disciplinare, con riserva di pagamento della maggiorazione supplementare, salvo che il venditore abbia dichiarato nell'offerta di subordinare la vendita all'esito positivo della stima compiuta dalla commissione di cui al successivo art. 8.

Art. 4.

L'accertamento delle speciali caratteristiche organolettiche richieste per la concessione della maggiorazione supplementare di prezzo è affidata all'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica avente sede in Pescara, che vi provvede a mezzo di apposita commissione istituita presso l'istituto medesimo.
Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. e l'istituto, da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto a regolare il rapporto inerente all'affidamento ed all'espletamento dell'incarico.

Art. 5.

I campioni necessari per la stima delle caratteristiche organolettiche sono prelevati; in contraddittorio tra l'assuntore e il venditore o, in sua assenza, chi esegue materialmente la consegna del prodotto e che si intende senz'altro a ciò delegato; dalle partite da esaminare, in due esemplari, seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

I campioni di decilitri 5 ciascuno dell'olio da esaminare debbono essere contenuti in bottiglie di vetro di colore scuro (verde o marrone) munite della seguente etichetta intestata alla A.I.M.A.:

« A.I.M.A. - campione di olio di oliva vergine extra (oppure: di olio di oliva vergine fino) prelevato dalla partita di q.li . di olio di oliva consegnata il giorno . dalla ditta all'assuntore . . . . . e proveniente da olive raccolte in agro di . . . . . . località lavorate nell'oleificio di . . sito nel comune di . nella campagna olearia . Campione prelevato per l'esame delle caratteristiche organolettiche di alta qualità ai fini del riconoscimento della maggiorazione supplementare di prezzo prevista dalla deliberazione A.I.M.A. del 12 settembre 1968.

Impronta del suggello.

Data

Firma del venditore Firma dell'assuntore »

Le bottiglie devono essere chiuse con tappo idoneo a perfetta tenuta, da ricoprire completamente con strato di ceralacca che dovrà assicurare anche la tenuta dello spago al quale è affidata la etichetta. Sullo strato di ceralacca dovrà essere impresso, ben leggibile, il sigillo dell'assuntore. Ciascun campione, così confezionato, sarà chiuso in un sacchetto di plastica legato e piombato con il sigillo dell'assuntore, in modo da garantirne la inviolabilità.

Art. 7.

Gli esemplari dei campioni sono inviati dall'assuntore all'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, via Cesare Battisti, 229, opportunamente imballati, in pacco chiuso.

Per la stima è utilizzato uno dei campioni: l'altro è conservato presso l'istituto a disposizione dell'A.I.M.A.

Art. 8.

La commissione di stima è composta del direttore dell'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, con funzioni di presidente, del direttore e del vice direttore del Laboratorio chimico provinciale di Pescara, del chimico analista del Servizio repressione frodi presso l'istituto stesso e da tre assaggiatori scelti dal direttore dell'istituto. Funge da segretario l'ispettore capo dei servizi amministrativo-contabili del Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso l'istituto.

Art. 9.

La commissione procede alla stima ed all'emissione del giudizio ai sensi dei seguenti commi.

Ogni assaggiatore esprime il proprio giudizio di merito. Se il giudizio degli assaggiatori è concordante all'unanimità o a maggioranza, il campione viene esaminato dagli altri membri della commissione ed il giudizio della commissione è determinato dalla maggioranza dei voti raccolti dal giudizio espresso dalla maggioranza degli assaggiatori.

Qualora il giudizio di merito degli assaggiatori sia discordante oppure quando il giudizio della maggioranza degli assaggiatori non abbia riportato la maggioranza dei voti degli altri membri della commissione il campione è rimesso all'esame di altri assaggiatori. Permanendo la discordanza, il giudizio è emesso dalla commissione in seduta plenaria.

Il giudizio della commissione è definitivo e determinante.

Art. 10.

Per ogni campione esaminato, il giudizio espresso dalla commissione di stima, sull'esistenza o meno delle caratteristiche organolettiche di alta qualità è riportato in apposito certificato, redatto su carta ufficiale dell'istituto e sottoscritto dal direttore dell'istituto medesimo.

Il certificato di cui al precedente comma è emesso in tre esemplari dei quali uno viene trattenuto dall'istituto e gli altri sono inviati rispettivamente all'A.I.M.A. ed all'assuntore che provvede ad avvertire il venditore.

Art. 11.

Le spese per il prelevamento e l'invio del campione all'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara sono a carico del venditore, che deve anticiparne l'importo all'assuntore.

Sono altresì a carico del venditore le spese di stima del campione, nella quota fissa di lire 800 per campione che deve essere anticipata dal venditore stesso all'assuntore e da questi trasmesse all'istituto all'atto dell'invio del campione per il compimento delle operazioni di stima.

Art. 12.

Se il conferente ha subordinato la vendita all'esito positivo della stima delle partite di prodotto consegnata all'assuntore e il giudizio della commissione è stato negativo, l'assuntore provvede alla riconsegna del prodotto al conferente nel magazzino in cui avvenne la consegna, ma sono a carico del conferente le spese di entrata e quelle di uscita del prodotto dal magazzino stesso ed ogni altra spesa, onere e rischio inerenti alla giacenza in detto magazzino.

Art. 13.

Quando l'esito della stima è positivo, l'assuntore provvede a corrispondere al venditore il prezzo d'intervento dovuto, aumentato della maggiorazione supplementare di cui all'art. 1 della presente deliberazione, oppure soltanto detta maggiorazione se il prezzo d'intervento è già stato pagato, secondo la stessa procedura stabilita all'art. 5 dell'atto disciplinare 19 dicembre 1967 per il pagamento del prezzo d'intervento.

Art. 14.

L'assuntore, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, deve comunicare all'A.I.M.A. le quantità di olio di oliva extra e fino per le quali è stata corrisposta la maggiorazione supplementare di prezzo e l'importo della maggiorazione corrisposta.

Roma, addì 12 settembre 1968

Il presidente: SEDATI

(8880)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1968, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8856)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1968, il comune di Enna, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.063.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8858)

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1968, il comune di Trieste viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.040.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8892)

Autorizzazione al comune di Caldes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1968, il comune di Caldes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8942)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 136.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8857)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1968, il codi Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.664.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8922)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1968, il comune di Loreo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.593.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8923)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1968, il comune di Trecenta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.647.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8924)

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1968, il comune di Andali (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.413.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8925)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1968, il comune di Pietracatella (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.158.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8926)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1968, il comune di Pesche (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.924.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8927)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1968, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.420.126, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8839)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1968, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.549.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8840)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1968, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.985.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8841)

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1968, il comune di Montefranco (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.596.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8859)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1968, il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.185.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8860)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1968, il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 639.473.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8861)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1968, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.046.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8935)

Autorizzazione al comune di Acquasparta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1968, il comune di Acquasparta (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8862)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1968, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.726.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8863)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 31-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Barberis Luigi, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Lega Lombarda n. 5/7, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 31-AL », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(8723)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 43-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cappelli Gino, con sede in Firenze, piazza del Pesce n. 1, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 43-FI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Firenze.

(8726)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 50-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta A. Calderoni - S.p.a., con sede in Milano, via Montenapoleone n. 8, ha denunciato lo smarrimento dei punzoni recanti il marchio di identificazione « 50-MI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(8727)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8973)

Vacanza della cattedra convenzionata di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra convenzionata di tecnica bancaria e professionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8974)

Vacanza della prima cattedra di diritto della navigazione presso la facoltà di economia e commercio nell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la prima cattedra di diritto della navigazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8975)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Grattoni » di Voghera, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia numero 10439/1 del 14 marzo 1968, il preside del liceo ginnasio statale di Voghera, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal presidente del comitato di iniziativa la somma di L. 1.001.439 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Jacopo Dentici ».

(8742)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Umberto I » di Palermo, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Palermo n. 49644 del 24 luglio 1967, il preside del liceo ginnasio statale « Umberto I » di Palermo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai famigliari e colleghi dell'estinta la somma di L. 900.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Silvia Fazio »

(8740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 23 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,60	621,80	621,98	621,90	621,81	621,60	621,92	621,90	621,60	621,95
$ Can.	579,30	579,58	579,75	579,60	578,95	579,20	579,65	579,60	579,30	579,30
Fr. Sv.	144,67	144,71	144,78	144,735	144,60	144,65	144,725	144,735	144,67	144,72
Kr. D.	82,87	82,91	82,92	82,96	82,60	82,87	82,935	82,96	82,87	82,87
Kr. N.	87,01	87,065	87,09	87,065	87 —	87,05	87,07	87,065	87,01	87,01
Kr. Sv.	120,44	120,54	120,50	120,545	120,50	120,44	120,54	120,545	120,44	120,44
Fol.	171,02	171,10	171,08	171,12	171,10	171,20	171,125	171,12	171,02	171,10
Fr. B.	12,39	12,399	12,40	12,3965	12,385	12,35	12,3925	12,3965	12,39	12,39
Franco francese	124,98	125,03	125,07	125,055	124,90	124,98	125,06	125,055	124,98	125,03
Lst.	1485,10	1486,10	1486,75	1486,55	1486,25	1485,10	1486,60	1486,55	1485,10	1486,30
Dm. occ.	156,47	156,46	156,47	156,48	156,40	156,47	156,465	156,48	156,47	156,46
Scell. Austr.	24,06	24,05	24,07	24,078	24 —	24,06	24,075	24,075	24,06	24,06
Escudo Port.	21,71	21,72	21,70	21,7075	21,70	21,60	21,74	21,7075	21,70	21,70
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9290	8,90	8,92	8,92	8,9290	8,92	8,92

Media dei titoli del 23 settembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	111.075
Redimibile 3,50 % 1934	100,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,90
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99.125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100.05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,91
1 Dollaro canadese	579,625
1 Franco svizzero	144,73
1 Corona danese	82,937
1 Corona norvegese	87,067
1 Corona svedese	120,542
1 Fiorino olandese	171,122
1 Franco belga	12,394
1 Franco francese	125,057
1 Lira sterlina	1486,575
1 Marco germanico	156,472
1 Scellino austriaco	24,076
1 Escudo Port.	21,724
1 Peseta Sp.	8,924

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Avviso di rettifica

Nell'« elenco n. 88 delle revoche della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte in seguito a rinuncia nel semestre gennaio-giugno 1968 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 29 agosto 1968, a pag. 22, ai numeri d'ordine 686, 687, 688, 689, in luogo di: « Metinocol (ora Glumevit), » ... deve leggersi: « Metinocol, ».

(8879)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/387 S. Dorligo della Valle in data 20 marzo 1933, con il quale il cognome del signor Michele Slavec, nato a S. Dorligo della Valle il 5 ottobre 1892, e dei suoi familiari fra i quali pure la figlia Luigia, nata nel 1917, venne ridotto in forma italiana di « Salvi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Visto il decreto prefettizio n. 11419/7867 in data 12 maggio 1954, con il quale — su istanza dell'interessato — il cognome del predetto venne ripristinato nella forma originaria di « Slavec », mediante revoca del decreto del 20 marzo 1933, descritto in epigrafe, e con estensione degli effetti della revoca anche nei confronti della moglie Michela Starc e della figlia Adelma;

Vista la domanda in data 22 marzo 1967 della figlia del predetto, Luigia Salvi, nata a S. Dorligo della Valle il 14 agosto 1917, residente a Bagnoli della Rosandra, 182, con la quale viene chiesto analogo provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/387 S. Dorligo della Valle di data 20 marzo 1933, descritto in epigrafe, deve intendersi revocato anche nei confronti della figlia Luigia. In conseguenza di ciò, il cognome di Luigia Salvi è restituito nella sua forma originaria di « Slavec ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 2 settembre 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(8743)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico della disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

L'amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli artt. 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923 - I - n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo lo ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, via Monzambano, 10, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4 punto 6.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde del limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dello ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avra ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) patente di guida;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva della amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 dell'1 agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati o gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da lire 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato di iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S., a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dei documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e della lettera *e*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tre dei vincitori del presente concorso saranno destinati al Compartimento della viabilità di Cagliari.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato dal Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti o statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 21.
Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati ad un progetto ed in particolare per quanto riguarda costruzione di strade;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati;

5) modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonchè edilizi ed idraulici. Caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione con particolare riguardo o a quelli da impiegare in lavori stradali;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dall'A.N.A.S. con particolare riguardo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con particolare riferimento dall'A.N.A.S.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte e su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 21 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1968
Registro n. 5, *foglio n.* 99

(7939)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento per la scuola di storia antica, annessa all'Istituto italiano per la storia antica, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936 e modificato con decreto ministeriale 29 aprile 1938;

Visto il bando di concorso per l'ammissione a un posto nella scuola suddetta, emanato dal presidente del predetto istituto in data 11 marzo 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 19 aprile 1968;

Decreta:

La commisisone giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:

Accame prof. Silvio, presidente dell'Istituto italiano per la storia antica.

Membri:

Vitucci prof. Giovanni, ordinario di storia romana presso l'Università di Roma;

Tibiletti prof. Gianfranco, ordinario di storia antica presso l'Università di Pavia.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a a carico dell'istituto.

Roma, addì 7 settembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

(8893)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

Si comunica che, con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, è stato fissato il diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità che avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità - piano terra, stanza n. 29 - nei giorni 6, 7 e 8 novembre 1968, con inizio alle ore 8.

(8850)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1968, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 2 settembre 1968 il decreto ministeriale 7 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1968, registro n. 9 Finanze, foglio n. 274, che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 1966.

(8792)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1876 del 30 maggio 1967, con i quali si è provveduto all'approvazione della graduatoria generale ed all'assegnazione delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1964, di cui al bando n. 1907 del 28 maggio 1966;

Considerato che le ostetriche Marchesani Mimma, Brasca Anna Luisa, Trocchio Adalgisa, Iacobucci Maria, Ferrante Antonina, Di Girolamo Caterina, Simonetti Fabiana e Garufo Lina hanno espressamente rinunciato, ovvero sono state dichiarate decadute dalla nomina per le sedi alle quali erano state assegnate;

Viste pertanto le dichiarazioni di opzione, accettazione e rinunzia delle altre concorrenti aventi diritto alla nomina ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 36 e 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, nonchè l'art. 55 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Capulli Maria Luisa: Ateleta;
2) Albani Domenica: Consorzio Fossa-Ocre-Poggio Picenze;
3) Cerasoli Concetta: Castel del Monte.

Le condotte ostetriche dei comuni di Ofena, Cansano e Opi sono rimaste vacanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia. Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, a quello della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 10 settembre 1968

Il medico provinciale: LANCETTA

(8637)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1969, n. 15.

Proroga delle norme transitorie previste dalla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, per il personale addetto alla formazione professionale, modificate con la legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 27 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 17 della legge provinciale 25 marzo 1966, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Le norme transitorie devono essere attuate entro l'anno scolastico 1968-70.

Potranno godere dei benefici delle norme transitorie solo gli appartenenti al personale addetto alla formazione professionale che avranno maturato, entro il 25 maggio 1968, il periodo prescritto per poter usufruire delle norme transitorie stesse ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1968, n. 16.

Modifiche alla legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, concernente la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 3 *settembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 21 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

« Nei confronti degli assegnatari degli alloggi per dipendenti provinciali della casa di corso Italia in Bolzano, la cui assegnazione a riscatto, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 1075 del 4 dicembre 1952, non è stata perfezionata secondo le leggi del tempo a causa della sopravvenuta nuova disciplina della cessione in proprietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, l'ammontare dei canoni, da essi finora pagati in ordine alla succitata deliberazione, va detratto dal nuovo prezzo di cessione determinato ai sensi dell'art. 5 della presente legge con esclusione della riduzione dello 0,25 % ivi prevista. Nei confronti dei suddetti assegnatari si prescinde dal limite di cui al primo comma ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8854)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.